

PARTE A

MANUALE

**PER LA CERTIFICAZIONE DELLE
COMPETENZE**

E

IL RICONOSCIMENTO DEI CREDITI

Indice

Premessa	5
1. Riconoscimento dei crediti in ingresso in un percorso formativo	8
1.1 Criteri di riferimento per l'attivazione del riconoscimento crediti in ingresso	10
1.2 Il processo di riconoscimento crediti	11
2. Certificazione di parte seconda in ambito formale	18
2.2 Il processo di certificazione di parte seconda in ambito formale	20
2.2.1 Certificazione di parte seconda "in itinere"	20
2.2.2 Certificazione di parte seconda "in uscita"	21
3. Certificazione di parte terza	23
3.1 Criteri di riferimento per l'attivazione della certificazione di parte terza	24
3.2 Il processo di certificazione di parte terza	27
4. Concessione dei crediti nell'ambito delle professioni regolamentate	29

Premessa

La Regione Piemonte, in attuazione alla D.G.R. 152-3672/2006 di impostazione del sistema di certificazione delle competenze comunque acquisite, ha costituito una apposita “Commissione per la certificazione e la concessione dei crediti formativi”¹. Tra i compiti della Commissione rientrava la predisposizione di un manuale dedicato alla *certificazione delle competenze acquisite in ambito formale, non formale e informale ed al riconoscimento dei crediti*.

La Commissione, nell’ambito delle sue funzioni, ha elaborato e validato due manuali:

- nel 2013, il *Manuale per l’individuazione, la validazione e la certificazione delle competenze acquisite in contesti non formali e informali*², cui sono seguite le relative *Linee Guida* di attuazione operativa³;
- nel 2011, il *Manuale per la certificazione e concessione dei crediti in ambito formale*⁴.

Il presente testo costituisce un *aggiornamento* del secondo documento, ossia del *Manuale per la certificazione delle competenze e la concessione dei crediti*.

L’aggiornamento del manuale si è reso necessario per allineare i contenuti:

➔ a quanto previsto a livello nazionale:

- dal *Decreto legislativo 13 del 16 gennaio 2013*⁵ che:
 - o definisce le norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e gli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, riferiti agli ambiti di rispettiva competenza dello Stato, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano;
 - o introduce la distinzione tra “ente pubblico titolare”⁶ della regolamentazione di servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze ed “ente titolato”⁷ a erogare

1 La commissione, prevista nell’ Allegato L, titolo III della D.G.R. 152/3673 del 2 agosto 2006, è stata istituita con la determinazione n.67 del 6/2/2009.

2 Allegato 1 alla Determinazione Dirigenziale n. D.D. 819 del 18 dicembre 2013.

3 Allegato 1 alla Determinazione Dirigenziale n. 34 del 27 gennaio 2016.

4 Allegato 1 alla Determinazione Dirigenziale n. 172 del 28/03/2011.

5 Decreto legislativo 13 del 16 gennaio 2013, *Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92*

6 Art. 2, comma 1, lettera F del D. lgs 13/2013: “«ente pubblico titolare»: amministrazione pubblica, centrale, regionale e delle province autonome titolare, a norma di legge, della regolamentazione di servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze. Nello specifico sono da intendersi enti pubblici titolari:

1) il Ministero dell'istruzione, dell' università e della ricerca, in materia di individuazione e validazione e certificazione delle competenze riferite ai titoli di studio del sistema scolastico e universitario;

2) le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, in materia di individuazione e validazione e certificazione di competenze riferite a qualificazioni rilasciate nell'ambito delle rispettive competenze;

3) il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in materia di individuazione e validazione e certificazione di competenze riferite a qualificazioni delle professioni non organizzate in ordini o collegi, salvo quelle comunque afferenti alle autorità competenti di cui al successivo punto 4;

4) il Ministero dello sviluppo economico e le altre autorità competenti ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, in materia di individuazione e validazione e certificazione di competenze riferite a qualificazioni delle professioni regolamentate a norma del medesimo decreto”;

7 Art. 2, comma 1, lettera G del D. lgs 13/2013: “«ente pubblico titolato»: soggetto, pubblico o privato, ivi comprese le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, autorizzato o accreditato dall'ente pubblico titolare, ovvero deputato a norma di legge statale o regionale, ivi comprese le istituzioni scolastiche, le università e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e

in tutto o in parte servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze, in relazione diversi ambiti di titolarità previsti dal decreto stesso;

- o esplicita gli standard minimi di processo, di attestazione e di sistema che l'ente titolare della regolamentazione dei servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze deve assicurare;
- o definisce la certificazione delle competenze come una procedura di formale riconoscimento, da parte dell'ente titolato, attuata nel rispetto delle norme generali, dei livelli essenziali delle prestazioni e degli standard minimi formalizzati, delle competenze acquisite dalla persona in contesti formali, anche in caso di interruzione del percorso formativo, o di quelle validate acquisite in contesti non formali e informali;
- o istituisce, in attuazione a quanto previsto dalla L. 28 giugno 2012, n. 92 il Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali⁸, quadro di riferimento unitario per la certificazione delle competenze, al cui interno si colloca il Quadro nazionale delle qualificazioni regionali;

- dal Decreto Interministeriale del 30.06. 2015⁹ che:

- o traccia il quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze, nell'ambito del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali;
- o esplicita i riferimenti operativi relativi agli standard minimi del processo di individuazione e validazione delle competenze¹⁰ e della procedura di certificazione delle competenze¹¹, per gli standard minimi di attestazione e registrazione delle competenze¹² e per gli standard minimi di sistema¹³;

➔ a quanto la Regione Piemonte ha definito:

- nella *D.G.R. 6 giugno 2016, n. 48-3448*¹⁴ e nella *D.D. 420 del 1/7/2016*¹⁵ con cui:

- o sono stati approvati i nuovi criteri del sistema regionale di certificazione e di attestazione delle competenze nella formazione professionale;
- o si stabilisce che la Regione Piemonte, in riferimento al processo di certificazione e del rilascio delle attestazioni, in coerenza con il Decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, è "ente titolare" per quanto afferisce alle attestazioni emesse a partire da profili/obiettivi/competenze riconducibili al Repertorio piemontese degli standard formativi approvato con D.G.R. n.

coreutica, a erogare in tutto o in parte servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze, in relazione agli ambiti di titolarità di cui alla lettera f)".

⁸ Art. 8 D. lgs 13/2013.

⁹ Decreto Interministeriale del 30.06. 2015, *Definizione di un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze, nell'ambito del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13.*

¹⁰ Al comma 1, art. 5 del D.l. 30.06. 2015, il processo di individuazione e validazione delle competenze è inteso come: "servizio finalizzato al riconoscimento, da parte di un ente titolato ai sensi del decreto legislativo 16 gennaio 2013 n. 13, delle competenze comunque acquisite dalla persona attraverso una ricostruzione e valutazione dell'apprendimento formale, anche in caso di interruzione del percorso formativo, non formale e informale. Il processo di individuazione e validazione può o completarsi con il rilascio del «Documento di validazione», con valore di atto pubblico e di attestazione almeno di parte seconda, o proseguire con la procedura di certificazione delle competenze di cui al seguente punto b), sempre che la persona ne faccia richiesta".

¹¹ Al comma 1, art. 5 del D.l. 30.06. 2015, la procedura di certificazione delle competenze, è intesa come: "servizio finalizzato al rilascio di un «Certificato» relativo alle competenze acquisite dalla persona in contesti formali o di quelle validate acquisite in contesti non formali o informali. Il «Certificato» costituisce attestazione di parte terza, con valore di atto pubblico".

¹² Art. 6 del D.l. 30.06. 2015, Riferimenti operativi per gli standard minimi di attestazione e registrazione.

¹³ Art. 7 del D.l. 30.06. 2015, Riferimenti operativi per gli standard minimi di sistema.

¹⁴ D.G.R. 6 giugno 2016, n. 48-3448¹⁴, *Approvazione dei nuovi criteri del sistema regionale di certificazione e di attestazione delle competenze nella formazione professionale.*

¹⁵ D.D. 420 1/7/2016, *Approvazione delle indicazioni operative per il rilascio degli attestati e dei nuovi format di attestazione.*

18-6464 del 7/10/2013 e che sono “enti titolati” al rilascio alla certificazione in ambito non formale e informale i soggetti accreditati al Lavoro, Formazione Professionale e Orientamento, mentre in ambito formale sono enti titolati i soggetti accreditati alla Formazione Professionale;

- si distinguono le attestazioni in attestazioni di parte prima, seconda e terza;
- sono formalizzate le indicazioni operative per il rilascio delle attestazioni e certificazioni di competenze¹⁶ ed i format di attestazione¹⁷;

- nella *DD 819 del 18 dicembre 2013*¹⁸ e nella *DD 34 del 27 gennaio 2016*¹⁹ e s.m.i. con cui:

- è stato definito il modello piemontese di servizio per l’individuazione, validazione e certificazione delle competenze acquisite in contesti non formali ed informali ed individuati gli enti titolati all’erogazione del servizio;
- sono state declinate le modalità operative per l’individuazione, validazione certificazione delle competenze, precisando il processo di attuazione, gli strumenti a supporto, le funzioni necessarie e le professionalità richieste;

- nelle D.G.R. n. 27-2947/201620 e D.G.R. n. 31-2441/201121, a proposito della nomina e funzionamento delle Commissioni esaminatrici;

- nella *D.G.R. n. 18-6464/ 2013*²², con cui la Regione Piemonte, recependo quanto previsto nel Decreto legislativo 13/2013, ha stabilito la certificabilità delle sole qualificazioni comprese nel proprio Repertorio regionale e:

- ha approvato la procedura di aggiornamento per l’inserimento, la modifica o l’integrazione di profili e obiettivi nel proprio Repertorio degli standard formativi;
- ha circoscritto gli oggetti della certificazione ai soli profili, obiettivi e competenze presenti nel Repertorio;
- ha revocato parzialmente la D.G.R. 152-3672/2006 laddove prevedeva l’esistenza di “qualifiche nuove”;

- nella *D.G.R. n. 36 – 2896/2011*²³, con cui la Regione Piemonte ha tracciato il percorso per il passaggio al nuovo ordinamento dei percorsi di istruzione e formazione professionale.

La presente versione del Manuale per la certificazione delle competenze ed il riconoscimento dei crediti è così articolata:

- il primo capitolo è dedicato al riconoscimento dei crediti formativi in ingresso ad un percorso formativo (aspetti definitivi, criteri per il riconoscimento dei crediti, processo di riconoscimento dei crediti e professionalità coinvolte);

¹⁶ Allegato 1 alla D.D. 420 1/7/2016, *Indicazioni operative per il rilascio delle attestazioni e certificazioni delle competenze*.

¹⁷ Allegato 2 alla D.D. 420 1/7/2016, *Nuovi format di attestazione*.

¹⁸ D.D. 819/2013, “Approvazione del Manuale per l’individuazione, la validazione e la certificazione delle competenze acquisite in contesti non formali e informali – prima parte”.

¹⁹ D.D. 34 del 27 gennaio 2016, “Linee Guida per l’individuazione, la validazione e la certificazione delle competenze acquisite in contesti non formali e informali”.

²⁰ D.G.R. n. 27-2947/2016, “L.R. 22/2009 - Criteri e procedure di nomina delle commissioni esaminatrici ex d.g.r. 31- 2441 del 27/07/2011”.

²¹ D.G.R. n. 31-2441/2011 27.07.2011, “L. r. 22/2009, art. 59. Nuova disciplina sulle commissioni esaminatrici”.

²² D.G.R. n. 18-6464/ 2013, “Revoca parziale alla d.g.r. 152-3672 del 2 agosto 2006 e indicazioni per la certificazione delle competenze e l’aggiornamento del repertorio piemontese degli standard formativi”.

²³ D.G.R. n. 36 – 2896/2011, “Recepimento degli atti necessari al nuovo ordinamento dei percorsi di istruzione e formazione professionale, [...]”.

- il secondo capitolo è dedicato alla certificazione di parte seconda in ambito formale (aspetti definitivi, criteri per la certificazione di parte seconda in ambito formale, il processo di certificazione di parte seconda in ambito formale e le professionalità coinvolte);
- il terzo capitolo è dedicato alla certificazione di parte terza (aspetti definitivi, criteri per la certificazione di parte terza, il processo di certificazione di parte terza e le professionalità coinvolte);
- il quarto capitolo è dedicato al sistema delle professionalità collegate alla certificazione e riconoscimento crediti;
- il quinto definisce i criteri generali da applicare in caso di riconoscimento dei crediti nell'ambito delle professioni regolamentate.

1. Riconoscimento dei crediti in ingresso in un percorso formativo

Le competenze che una persona ha acquisito nei contesti di apprendimento formale, non formale ed informale, nel caso in cui siano oggetto di sviluppo all'interno di un percorso formativo, possono essere riconosciute in termini di *crediti formativi*.

Il riconoscimento delle competenze in termini di crediti formativi consente:

- sia l'ingresso della persona in un percorso formativo già avviato;
- sia l'esonero dalla frequenza di alcune parti del percorso formativo finalizzate allo sviluppo di competenze di cui la persona risulta già in possesso.

Il riconoscimento delle competenze in termini di crediti formativi presuppone che le competenze possedute dalla persona e oggetto di sviluppo nel percorso formativo vengano accertate e si esprima un giudizio circa l'effettiva possibilità di inserire la persona nel percorso formativo già avviato e a proposito delle sezioni del percorso formativo eventualmente esonerabili.

La Regione Piemonte, in quanto "ente pubblico titolare"²⁴, ha definito criteri e procedure per il riconoscimento dei crediti formativi nel proprio ambito di titolarità ed ha stabilito, inoltre, in coerenza con il D.I. 30.06. 2015, che le competenze *validate* o *certificate* possono costituire credito formativo in ingresso ai percorsi formali di apprendimento²⁵.

La Regione Piemonte, inoltre, prevede il riconoscimento dei *debiti formativi*. I debiti formativi si riferiscono a competenze che la persona dovrà recuperare per poter frequentare proficuamente il percorso formativo e indicano le misure di accompagnamento che consentiranno tale recupero (progetti La.r.s.a.²⁶). L'entità del debito – che non è definita a priori - deve essere comunque proporzionata alle possibilità di recupero effettive dell'allievo. L'ente di formazione deve tenere traccia del debito attribuito registrando l'informazione all'interno del Dossier allievo. Non è previsto l'inserimento di tale informazione nel sistema informativo.

Ad una singola persona, a seconda delle competenze possedute, può essere riconosciuto un credito formativo o un debito oppure un credito formativo e un debito.

²⁴ Art. 2, comma 1, lettera F del D. lgs 13/2013: «ente pubblico titolare» → amministrazione pubblica, centrale, regionale e delle province autonome titolare, a norma di legge, della regolamentazione di servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze.

²⁵ DI 30.06. 2015, art. 1, comma 4): "Le competenze validate o certificate, ai sensi e per gli effetti del presente decreto e del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, possono costituire credito formativo in ingresso ai percorsi formali di apprendimento secondo criteri e procedure definiti da ciascun ente pubblico titolare per i rispettivi ambiti di titolarità, in applicazione del richiamato decreto legislativo"

²⁶ La.r.s.a.: Laboratori per il Recupero e lo Sviluppo degli Apprendimenti.

La Regione Piemonte, infine, ha affrontato il tema dei crediti formativi anche in una prospettiva europea, assicurando la possibilità di ottenerne il riconoscimento secondo le logiche dell' *ECVET - European Credit system for Vocational Education and Training*²⁷.

Essendosi dotata di:

- un Repertorio degli Standard Formativi che descrive i profili/obiettivi di riferimento dei percorsi formativi per competenze²⁸ corredati dalla referenziazione all' EQF - European Qualification Framework²⁹;
- un *Repertorio dei Percorsi formativi standard*, progettati per unità formative;

è nelle condizioni di consentire il riconoscimento dei crediti come richiesto dalla Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2008 sull'istituzione del *sistema europeo di crediti per l'istruzione e la formazione professionale*.

Il *sistema europeo di crediti per l'istruzione e la formazione professionale*, finalizzato a facilitare il riconoscimento dei risultati dell'apprendimento in vista del conseguimento di una qualifica in una dimensione di mobilità transnazionale, prevede che le qualifiche siano descritte in termini di unità di risultati dell'apprendimento e l'associazione, a ciascuna di esse, di punti di credito³⁰.

La Regione Piemonte ha sperimentato il sistema ECVET - *European Credit system for Vocational Education and Training* in diversi progetti.

²⁷ Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009 (2009/C 155/02) sull'istituzione del sistema europeo di crediti per l'istruzione e la formazione professionale (ECVET).

²⁸ Il Repertorio, previsto dalla D.G.R. n.152-3672 del 02/08/2006, "Il sistema regionale degli standard formativi declinato per competenze, anche in riferimento alla costruzione degli standard minimi nazionali L.R. 63/95: art. 20 - definizione dei percorsi di progettazione e degli standard formativi, art. 24 -modalità' di espletamento delle prove finali, del rilascio delle attestazioni , della nomina delle commissioni esaminatrici, art. 14 - riconoscimenti)" è composto dai seguenti elementi:

- Figure nazionali di riferimento per le qualifiche di IeFP di durata triennale e quadriennale;
- Profili regionali derivanti dalle figure di riferimento nazionali;
- Profili Professionalizzanti;
- Obiettivi professionalizzanti e non;
- Elenco delle singole competenze.

²⁹ EQF – European Qualification Framework, Quadro europeo delle qualifiche e dei titoli per l'apprendimento permanente Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio il 23 aprile 2008.

³⁰ ALLEGATO 2 alla Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009 (2009/C 155/02), *ECVET – Principi e specifiche tecniche*: "Ai fini di un approccio comune per l'uso dei punti ECVET si prevede l'attribuzione convenzionale di 60 punti ai risultati dell'apprendimento che ci si attende siano conseguiti in un anno di istruzione e formazione professionale formale a tempo pieno"

1.1 Criteri di riferimento per l'attivazione del riconoscimento crediti in ingresso

Il riconoscimento delle competenze in termini di crediti formativi si espleta secondo le procedure previste nel presente manuale con le seguenti attenzioni/eccezioni:

- *formazione regolamentata* → quanto previsto deve essere integrato da ciò che è definito dalla specifica normativa di riferimento di ciascuna professione regolamentata e quanto specificato a proposito dei crediti nelle Schede corso³¹;
- *passaggio tra sistemi (dall' Istruzione e formazione professionale verso l' Istruzione Professionale e viceversa)* → in quanto il tema dei crediti è regolamentato dalla circolare 25/07/2014 USR Piemonte e Regione Piemonte³² e dall' accordo USR Piemonte e Regione Piemonte recepito nella D.G.R. 23 febbraio 2015, n. 19-1085³³.

Il riconoscimento delle competenze in termini di crediti formativi:

- è un servizio in capo alle agenzie accreditate alla formazione professionale dotate di una specifica professionalità, l' *Operatore abilitato al sistema di certificazione – indirizzo operazioni*, prevista dall' Allegato L alla D.G.R. n. 152-3672 DEL 02/08/2006³⁴.

Due sono le tipologie di utenti che risultano potenziali fruitori di "crediti":

- a) coloro che hanno acquisito competenze partecipando ad attività formative, appositamente progettate allo scopo di sviluppare apprendimenti e caratterizzate dalla scelta intenzionale della persona ad apprendere;
- b) coloro che hanno maturato esperienze e sviluppato competenze in differenti contesti (formali, non formali e informali).

Per la seconda tipologia di utenti è prevista una particolare "curvatura" della procedura di riconoscimento dei crediti (si veda paragrafo 1.2).

Il riconoscimento dei crediti può comportare ulteriori riduzioni delle durate standard previste nelle schede corso relative ai profili/obiettivi compresi nel Repertorio della Regione Piemonte, laddove a tutti gli iscritti al corso sia riconoscibile il credito minimo ("deroga ore").

Le schede corso della Regione Piemonte indicano, per ciascun profilo/obiettivo, gli standard dei percorsi formativi (durate, requisiti in ingresso, ecc.). Nello stabilire la riduzione della durata del percorso formativo si deve tenere conto di quanto previsto nella specifica scheda corso dedicata alla tipologia utenza nella quale ricade il caso di ciascuna persona interessata al servizio.

³¹ D.D. n. 511 del 02/07/2015, "Approvazione standard di progettazione ed erogazione dei percorsi formativi".

³² Circolare 25/07/2014 USR Piemonte e Regione Piemonte, "Indicazioni per la gestione da parte delle istituzioni scolastiche e formative dei passaggi di allievi".

³³ D.G.R. 23 febbraio 2015, n. 19-1085, "Approvazione schema di Accordo triennale con l'U.S.R. per il Piemonte per la realizzazione a partire dagli a.s. 2015/2016, 2016/17 e 2017/18 di percorsi di Istruzione e Formazione Professionale triennali, in regime di sussidiarietà, da parte degli Istituti Professionali della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 2, comma 3 del D.P.R. 15/03/2010, n. 87", approvato con D.G.R. 23 febbraio 2015, n. 19-1085". Si veda in particolare l' art. 6, "Misure di accompagnamento per i raccordi tra i sistemi".

³⁴ D.G.R. n.152-3672 DEL 02/08/2006, "Il sistema regionale degli standard formativi declinato per competenze, anche in riferimento alla costruzione degli standard minimi nazionali L.R. 63/95: art. 20 - definizione dei percorsi di progettazione e degli standard formativi, art. 24 - modalità di espletamento delle prove finali, del rilascio delle attestazioni, della nomina delle commissioni esaminatrici, art. 14 - riconoscimenti)". Allegato L, Certificazione di parte seconda autorizzata. Si veda in particolare l'articolo 6.

1.2 Il processo di riconoscimento crediti

Il riconoscimento dei crediti all'ingresso prevede l'utilizzo di una specifica procedura articolata in più fasi, di cui deve essere tenuta traccia con la redazione di un *Dossier del candidato* richiedente il credito all'ingresso (nel caso dei minorenni la richiesta deve essere firmata anche dalla famiglia). Tale Dossier, con la relativa documentazione allegata, deve essere archiviato presso l'agenzia formativa dove il soggetto viene inserito e messo a disposizione per le verifiche ispettive regionali relative all'accreditamento, per i controlli sugli enti cui sono stati approvati i corsi, per i controlli predisposti dalla "Commissione Regionale per la certificazione e concessione crediti".

Per documentazione da allegare al Dossier si intende:

- scheda anagrafica del candidato;
- documenti quali *titoli di studio, certificati, attestati, brevetti, patenti*, che si riferiscono alle esperienze formative della persona, rilasciati da ente pubblico o enti accreditati dal servizio pubblico per l'istruzione e la formazione professionale o da *soggetti privati o soggetti non compresi nei sistemi regionali di formazione professionale e di istruzione e formazione e/o* eventuale attestato di validazione delle competenze
- dichiarazioni su eventuali esperienze lavorative e/o Dossier del cittadino³⁵;
- report delle fasi previste dalla procedura;
- verbale dell'avvenuto inserimento nel percorso a cura del consiglio di classe.

Della corretta applicazione della procedura e della completezza del dossier è responsabile il soggetto abilitato alle operazioni di certificazione e il direttore dell'agenzia anche attraverso il dialogo e l'approfondimento da realizzare con le altre professionalità previste dal processo.

L'attivazione della procedura è valida esclusivamente in relazione al percorso d'ingresso e alla determinazione delle ore formative coperte da credito.

Per attribuire il "valore" del credito deve essere realizzata un'analisi *qualitativa e quantitativa* delle acquisizioni del soggetto:

- o in termini "qualitativi", attraverso una valutazione complessiva delle "evidenze" documentali prodotte dalla persona, si apprezza la congruenza tra quanto testimoniato e il profilo formativo specifico dell'indirizzo di studi e ai profili/obiettivi compresi nel Repertorio regionale;
- o in termini "quantitativi" si considera ogni situazione in modo dettagliato per stabilire l'anno di inserimento nel percorso formativo (se riferito ad attività pluriennale) e/o l'eventuale riduzione temporale del percorso e/o la relativa definizione delle misure integrative e di accompagnamento.

Gli elementi da prendere in considerazione sono:

- il credito formativo potenzialmente riconoscibile, fatti salvi i pre-requisiti necessari per l'inserimento nel percorso;
- l'eventuale sostegno necessario per l'inserimento e la permanenza nel percorso.

In conseguenza alla procedura di accertamento delle competenze possedute una persona può essere:

- inserita nel percorso formativo:
 - o con credito formativo;
 - o senza credito formativo;

³⁵ Si tratta del Dossier che viene redatto attraverso il servizio di individuazione, validazione e certificazione delle competenze acquisite in contesti non formali e informali. Si rimanda al Manuale allegato alla D.D. 819/2013 ed alle Linee Guida per l'individuazione, la validazione e la certificazione delle competenze acquisite in contesti non formali e informali" allegate alla D.D. 34/2016.

- o con debito formativo;
- non inserita ed eventualmente ri-orientata ad altri percorsi in ragione delle competenze acquisite.

E' possibile distinguere 4 tipologie di potenziali utenti del servizio di riconoscimento dei crediti:

- a) persona che ha acquisito competenze partecipando ad attività formative;
- b) persona che accede al riconoscimento dei crediti dopo aver fruito del servizio di Individuazione Validazione e Certificazione delle competenze (IVC NFI)³⁶, in possesso di un *attestato di validazione* (attestazione con valore di parte seconda)³⁷. Le competenze validate sono riferibili a quelle del profilo/obiettivo del percorso formativo di interesse;
- c) persona che ha fruito del servizio di IVC NFI, in possesso di un Dossier del cittadino (attestazione con valore di parte prima)³⁸, le competenze identificate sono riferibili a quelle del profilo/obiettivo del percorso formativo;
- d) persona che ha maturato esperienze significative in differenti contesti (formali, non formali e informali) e vuole farsi riconoscere le competenze acquisite in termini di crediti formativi. Le competenze che si suppone siano possedute sono riferibili a quelle del profilo/obiettivo del percorso formativo.

Per le tipologie di utenti con esperienza e competenze comunque acquisite il processo di erogazione del riconoscimento dei crediti si realizza nel rispetto dei seguenti principi:

- le competenze validate (quindi attestate a seguito di accertamento di parte 2a) non devono essere sottoposte ad accertamenti ulteriori ai fini del riconoscimento crediti;
- le competenze individuate (quindi formalizzate a seguito di una processo di accertamento di parte 1a) possono essere sottoposte ad accertamenti ulteriori (ad esempio: prove pratiche – colloquio tecnico) ai fini del riconoscimento crediti; gli accertamenti possono riguardare solo una parte delle competenze individuate, quelle utili/di interesse rispetto al riconoscimento crediti;
- il riconoscimento in termini di crediti delle competenze maturate da utenti con significative esperienze in ambito non formale e informale e che non hanno fruito del servizio di Individuazione, validazione e certificazione delle competenze acquisite in contesti non formali e informali richiede una preventiva attivazione del servizio stesso. Il servizio può essere attivato, se ci sono le condizioni (presenza delle specifiche professionalità previste dalla normativa regionale), dallo stesso ente presso cui l'utente intende iscriversi al percorso formativo oppure presso altro ente.

³⁶ D.D. 819/2013, "Approvazione del Manuale per l'individuazione, la validazione e la certificazione delle competenze acquisite in contesti non formali e informali – prima parte"; D.D. 34 del 27 gennaio 2016, "Linee Guida per l'individuazione, la validazione e la certificazione delle competenze acquisite in contesti non formali e informali"

³⁷ "...«Attestazione di parte seconda»: attestazione rilasciata su responsabilità dell'ente titolato che eroga servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze, in rapporto agli elementi di regolamentazione e garanzia del processo in capo all'ente titolare ai sensi del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13." In ALLEGATO A alla Deliberazione della Giunta Regionale 6 giugno 2016, n. 48-3448, "Approvazione dei nuovi criteri del sistema regionale di certificazione e di attestazione delle competenze nella formazione professionale. Revoca parziale della D.G.R. 152-3672 del 02/08/2006. «attestazione di parte seconda»: attestazione rilasciata su responsabilità dell'ente titolato che eroga servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze, in rapporto agli elementi di regolamentazione e garanzia del processo in capo all'ente titolare ai sensi del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13

³⁸ "...«attestazione di parte prima»: attestazione la cui validità delle informazioni contenute è data dalle autodichiarazioni della persona, attuata con un percorso accompagnato e realizzata attraverso procedure e modulistiche predefinite". In ALLEGATO A alla Deliberazione della Giunta Regionale 6 giugno 2016, n. 48-3448.

1.2.1 Descrizione del processo

Input del processo

- Richiesta di inserimento in un percorso formativo da parte di una persona (opzioni alternative):
 - o che ha acquisito competenze partecipando ad attività formative;
 - o che ha già fruito del servizio di IVC delle competenze in relazione ad un profilo/obiettivo che corrisponde a quello di un corso nel quale intende farsi riconoscere, in termini di crediti formativi, le competenze validate. La persona è in possesso di un Attestato di validazione corredato da relativo allegato e dal Dossier del Cittadino;
 - o che ha già fruito del servizio di IVC delle competenze acquisite in contesti non formali e informali in relazione ad un profilo/obiettivo che corrisponde a quello di un corso nel quale intende farsi riconoscere, in termini di crediti formativi, le competenze identificate nel Dossier del cittadino;
 - o che ha maturato significative esperienze in differenti contesti (formali, non formali e informali) e intende farsi riconoscere le competenze acquisite in termini di crediti formativi.

Fasi ed attività

Fase 1: Informazione e ambito di applicazione → L'agenzia formativa presso cui si reca la persona interessata ad iscriversi ad un percorso formativo, attraverso uno sportello orientativo oppure utilizzando direttamente l'addetto alle operazioni di certificazione, informa il soggetto dell'iter previsto per il riconoscimento dei crediti, illustrando i vari passaggi, descrivendo i possibili esiti/possibilità di inserimento (esplicitando il concetto di debito/credito), evidenziando la documentazione che dovrà essere prodotta ed eventuali prove di valutazione a cui il soggetto potrà essere sottoposto.

Nel caso in cui il soggetto sia minorenne, le informazioni devono essere condivise con i genitori o con chi ne esercita la potestà genitoriale.

Al termine della fase viene richiesto alla persona, se interessata, di produrre la documentazione necessaria per iniziare l'iter (dati anagrafici - titolo di studio conseguito – eventuali dichiarazioni, pagelle e certificazione intermedie; nullaosta al trasferimento; report stage/tirocinio - certificazione di parte datoriale; relazione datoriale; attestato di validazione e relativo allegato; Dossier del cittadino) e per costruire il dossier allievo (che conterrà tutta la documentazione raccolta e prodotta, nonché gli esiti delle operazioni di certificazione).

La documentazione di riferimento per lo svolgimento della fase è rappresentata da: Scheda utente (da sportello orientamento); Check list dei documenti necessari; Dossier-allievo.

La fase e le attività descritte si declinano nel seguente modo a seconda delle tipologie di utenti cui è erogato il servizio:

A. Persona che ha acquisito competenze partecipando ad attività formative	B. Persona in possesso di competenze validate coerenti con quelle del percorso formativo	C. Persona in possesso di competenze identificate coerenti con quelle del percorso formativo	D. Persona con esperienze maturate in contesti NFI
<p>Si applicano tutte le attività previste dalla fase</p>	<p>Le persone con profilo B sono informate delle possibilità di inserimento nel percorso formativo (att. 1), devono produrre l' <u>Attestato di validazione</u> e il <u>Dossier del cittadino</u> oltre ad ulteriori documenti (se è necessario dimostrare il possesso di requisiti specifici richiesti in ingresso come da Scheda corso).</p>	<p>Le persone con profilo C sono informate delle possibilità di inserimento nel percorso formativo (att. 1), devono produrre il <u>Dossier del cittadino</u> oltre ad ulteriori documenti (se è necessario dimostrare il possesso di requisiti specifici richiesti in ingresso come da Scheda corso).</p>	<p>Per gli utenti con profilo D è necessario attivare, prima di procedere al riconoscimento, il servizio di IVC NFI, fasi di individuazione e, se possibile, di validazione.</p> <p>Il servizio di IVC NFI è attivato con la finalità di formalizzare le competenze di interesse rispetto al percorso formativo.</p> <p>La ricostruzione delle esperienze professionali, extraprofessionali e formative è focalizzata sulle competenze relative al profilo/obiettivo del percorso formativo.</p> <p>Una volta che la persona ha fruito del servizio di Individuazione e Validazione delle competenze la sua richiesta di accesso ad un percorso formativo con riconoscimento crediti sarà trattata secondo quanto previsto per gli utenti con profilo B e C.</p>

Fase 2: Analisi documentale → In questa fase si acquisiscono i documenti forniti dall'utente (ad esempio: pagelle/titoli e certificazione intermedie; nullaosta al trasferimento; report stage/tirocinio - certificazione di parte datoriale; relazione datoriale; attestato di validazione e relativo allegato; Dossier del cittadino) e si analizzano per constatare l' ammissibilità degli stessi al fine di inserirli nel dossier allievo, eventualmente richiedere ulteriori documenti e/o stabilire la necessità di realizzare un accertamento delle competenze.

L' analisi di ammissibilità della documentazione è condotta dall'addetto alle operazioni di certificazione, al fine di valutare:

- validità, ossia correttezza formale della documentazione (es. presenza di firme, date e loghi, presenza di eventuali allegati);
- completezza, ossia attitudine della documentazione a dimostrare il possesso delle competenze che si intendono testimoniare e che si intendono riconoscere in termini di crediti;
- grado di attendibilità/certezza del documento, ossia sua credibilità³⁹;

³⁹ Il grado di attendibilità e certezza della documentazione è collegato al valore del documento: l'attendibilità e la certezza sono bassi se la documentazione ha un valore di "parte prima", media se la documentazione ha un valore di parte 2a; massima se la documentazione ha un valore di parte 3a.

Nel caso in cui:

- o la documentazione sia sufficiente a riconoscere un credito, (perché valida, completa e caratterizzata da un grado di attendibilità medio – alto), l'addetto alle operazioni di certificazione procede con la fase di attestazione del credito;
- o la documentazione risulti carente e potrebbe essere integrata, l'agenzia formativa supporta il soggetto nell'acquisizione dei documenti attraverso azioni di supporto e mediazione;
- o la documentazione risulti insufficiente ad attribuire un credito, (perché non completa e non integrabile o connotata da un grado di attendibilità/certezza basso) è necessario approfondirne le competenze mediante la fase di valutazione.

A. Persona che ha acquisito competenze partecipando ad attività formative	B. Persona in possesso di competenze validate coerenti con quelle del percorso formativo	C. Persona in possesso di competenze identificate coerenti con quelle del percorso formativo
Si applicano tutte le attività previste dalla fase	L'analisi di ammissibilità riguarda documenti (Attestato di validazione + allegato e Dossier cittadino) prodotti nel rispetto di criteri definiti dalla Regione Piemonte. La documentazione è sufficiente a riconoscere un credito	L'analisi di ammissibilità riguarda documenti (Dossier cittadino) prodotti nel rispetto di criteri definiti dalla Regione Piemonte. A seconda del grado di attendibilità/certezza della documentazione allegata al dossier può essere necessario realizzare un accertamento delle competenze mediante la fase di valutazione

Si sottolinea che la tabella non contempla separatamente le persone con esperienza maturata in contesti NFI che sono prive di un attestato di validazione o di un dossier nel quale sono registrate le competenze identificate. Si suppone che, a seguito della fase precedente, abbiano attivato il servizio di individuazione e validazione delle competenze e che il loro caso ricada, quindi, nella tipologia di utenza B o C.

Fase 3: Supporto e mediazione → Nel caso in cui la documentazione sia incompleta, l'agenzia formativa supporta il soggetto nel reperire i documenti mancanti, prevedendo anche una mediazione con gli enti/istituzioni preposti al rilascio degli stessi.

La fase e le attività descritte si declinano nel seguente modo a seconda delle tipologie di utenti cui è erogato il servizio:

A. Persona che ha acquisito competenze partecipando ad attività formative	B. Persona in possesso di competenze validate coerenti con quelle del percorso formativo	C. Persona in possesso di competenze identificate coerenti con quelle del percorso formativo
Si applicano tutte le attività previste dalla fase	Quanto previsto nella descrizione generale della fase vale solo per i documenti necessari a dimostrare il possesso di requisiti specifici richiesti in ingresso specificati nella Scheda corso, qualora tali requisiti non risultino testimoniati dall'Attestato di validazione e relativo allegato o dal Dossier del cittadino.	Quanto previsto nella descrizione generale della fase vale solo per i documenti necessari a dimostrare il possesso di requisiti specifici richiesti in ingresso come da Scheda corso, se tali documenti non sono già contenuti nel Dossier del cittadino.

Fase 4: Valutazione → Nel caso in cui la documentazione acquisita risulti insufficiente ad attribuire un credito (perché la documentazione non è completa e quindi non atta a testimoniare le competenze che si

intendono riconoscere in termini di crediti o perché la documentazione è connotata da un grado di attendibilità/certezza basso) è necessario realizzare un accertamento delle competenze.

L'addetto alle operazioni di certificazione contatta l'equipe dei formatori/valutatori ed affida l'incarico di valutare le competenze, finalizzate al riconoscimento dei crediti necessari all'ingresso al percorso formativo concordato con il soggetto. L'equipe elabora e somministra le prove ed infine ne raccoglie gli esiti.

- I formatori svolgono un lavoro di equipe, valutando la documentazione acquisita e stabilendo se e quali prove somministrare.

A seguito della somministrazione delle prove si procede ad analizzare gli esiti ed a valutare i risultati al fine di procedere con l'attestazione del credito.

La documentazione utilizzabile nello svolgimento della fase è costituita da: prove di valutazione; Dossier allievo; report; esiti prove di accertamento.

La fase e le attività descritte si declinano nel seguente modo a seconda delle tipologie di utenti cui è erogato il servizio:

A. Persona che ha acquisito competenze partecipando ad attività formative	B. Persona in possesso di competenze validate coerenti con quelle del percorso formativo	C. Persona in possesso di competenze identificate coerenti con quelle del percorso formativo
Si applicano tutte le attività previste dalla fase	Le competenze validate non sono sottoponibili ad una nuova valutazione. Quanto previsto nella fase vale per competenze <i>identificate</i> e <i>non validate</i> , utili ai fini dell'inserimento del corso e testimoniate da documentazione considerata insufficiente	Si applicano tutte le attività previste dalla fase Quanto previsto nella fase vale anche per utenti con profilo C.

fase 5: Attestazione → Analizzata la documentazione ed elaborati gli esiti di eventuali prove somministrate dall'equipe dei formatori/valutatori, l'addetto alle operazioni di certificazione procede con l'attestazione dei crediti avvalendosi della procedura informatizzata prevista in "Sistema Piemonte". I crediti attestati sono approvati dallo stesso addetto alle operazioni di certificazione oppure da un funzionario regionale.

La fase e le attività descritte si declinano nel seguente modo a seconda delle tipologie di utenti cui è erogato il servizio:

A. Persona che ha acquisito competenze partecipando ad attività formative	B. Persona in possesso di competenze validate coerenti con quelle del percorso formativo	C. Persona in possesso di competenze identificate coerenti con quelle del percorso formativo
Si applicano tutte le attività previste dalla fase	Si applicano tutte le attività previste dalla fase	Si applicano tutte le attività previste dalla fase

fase 6: Misure di accompagnamento → se durante la fase di attestazione del credito è stata ravvisata l'esigenza di attribuire un debito, l'agenzia formativa procede a definire specifiche misure di accompagnamento che consentiranno all'utente di colmare i propri debiti prima dell'inizio del corso e/o durante il suo svolgimento.

La documentazione utilizzabile nello svolgimento della fase è costituita dal progetto di sostegno e relativa valutazione finale del percorso.

La fase e le attività descritte si declinano nel seguente modo a seconda delle tipologie di utenti cui è erogato il servizio:

 REGIONE PIEMONTE	Direzione Coesione Sociale	Settore Standard Formativi e Orientamento Professionale
A. Persona che ha acquisito competenze partecipando ad attività formative	B. Persona in possesso di competenze validate coerenti con quelle del percorso formativo	C. Persona in possesso di competenze identificate coerenti con quelle del percorso formativo
Si applicano tutte le attività previste dalla fase	Si applicano tutte le attività previste dalla fase	Si applicano tutte le attività previste dalla fase

fase 7: Redazione complessiva del report → se nulla osta si procede alla chiusura della pratica del Dossier allievo ed alla completa redazione del Report della certificazione delle competenze in ingresso.

La fase e le attività descritte si declinano nel seguente modo a seconda delle tipologie di utenti cui è erogato il servizio:

A. Persona che ha acquisito competenze partecipando ad attività formative	B. Persona in possesso di competenze validate coerenti con quelle del percorso formativo	C. Persona in possesso di competenze identificate coerenti con quelle del percorso formativo
Si applicano tutte le attività previste dalla fase	Si applicano tutte le attività previste dalla fase	Si applicano tutte le attività previste dalla fase

fase 8: Inserimento dell'allievo → al termine del percorso di riconoscimento dei crediti l'utente viene inserito nel percorso formativo. L'inserimento avviene (come da procedure dell'Accreditamento) a seguito:

- dalla compilazione, da parte dell'utente, di una specifica richiesta, della domanda d'iscrizione, della sottoscrizione del patto formativo;
- dell'acquisizione, da parte dell'agenzia, dei necessari certificati medici;
- dell'informazione all'utente circa i regolamenti interni dell'agenzia, ecc.

La fase e le attività descritte si declinano nel seguente modo a seconda delle tipologie di utenti cui è erogato il servizio:

A. Persona che ha acquisito competenze partecipando ad attività formative	B. Persona in possesso di competenze validate coerenti con quelle del percorso formativo	C. Persona in possesso di competenze identificate coerenti con quelle del percorso formativo
Si applicano tutte le attività previste dalla fase	Si applicano tutte le attività previste dalla fase	Si applicano tutte le attività previste dalla fase

Output del processo

- report delle fasi previste dalla procedura completamente redatto (Report della certificazione delle competenze in ingresso);
- pratica del dossier allievo chiusa;
- inserimento dell'allievo nel percorso formativo a seguito:
 - o dalla compilazione, da parte dell'utente, di una specifica richiesta, della domanda d'iscrizione, della sottoscrizione del patto formativo,
 - o dell'acquisizione, da parte dell'agenzia, dei necessari certificati medici,
 - o dell'informazione all'utente circa i regolamenti interni dell'agenzia, ecc..

2. Certificazione di parte seconda in ambito formale

La certificazione di parte seconda in ambito formale è rilasciata da un ente che è seconda parte rispetto alla persona che ottiene la certificazione. L'ente coincide con l'organismo che ha la responsabilità del percorso formativo⁴⁰.

La certificazione di parte seconda in ambito formale si distingue in:

- "in uscita" da un percorso formativo;
- "in itinere", ossia durante lo svolgimento del percorso formativo.

Le attestazioni di parte seconda sono rappresentate da:

- attestato di validazione delle competenze corredato dal proprio allegato;
- attestato di frequenza e profitto.

Alla certificazione di parte seconda **"in uscita"** da un percorso formativo si ricorre nei seguenti casi:

- percorsi formativi progettati avendo a riferimento le competenze di uno standard del Repertorio regionale degli standard formativi e che al termine prevedono una prova ma non un esame con commissione esterna. Al termine dei percorsi è rilasciato l' *attestato di validazione* corredato dal relativo *allegato* ai corsisti ritenuti meritevoli per numero di ore frequentate e valutazione degli apprendimenti;
- percorsi formativi progettati avendo a riferimento le competenze di uno standard del Repertorio regionale che al termine prevedono un esame finale con commissione esterna, qualora:
 - o l'allievo ammesso all'esame abbia sostenuto, con esito negativo, la prova finale;
 - o l'allievo non sia stato ammesso all'esame finale;
 - o l'allievo sia stato ammesso all'esame finale ma è risultato assente giustificato il giorno delle prove.
 In questi casi si rilascia l' *attestato di validazione* corredato dal relativo *allegato* in cui si registrano esclusivamente le competenze acquisite dall'allievo nel percorso formativo. L'attestato è rilasciato esclusivamente su richiesta dell'allievo previa appropriata informazione circa tale possibilità da parte dell'ente formativo;
- percorsi formativi:
 - o progettati secondo quanto previsto da normative specifiche, laddove sia necessario attestare la frequenza di un percorso formativo;
 - o oppure percorsi progettati a partire da competenze non presenti nel repertorio della Regione Piemonte;
 - o oppure percorsi non progettati per competenze, ma autorizzati dalla Regione Piemonte.
 In questi casi si rilascia l' *attestato di frequenza e profitto*.

Alla certificazione di parte seconda **"in itinere"**, ossia durante lo svolgimento del percorso formativo, si ricorre nel caso in cui un allievo si ritiri da un percorso formativo. Se il percorso formativo:

⁴⁰ La certificazione di parte seconda in ambito formale è una procedura di certificazione attraverso cui un ente titolato che eroga servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze, in rapporto agli elementi di regolamentazione e garanzia del processo in capo all'ente titolare ai sensi del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, rilascia una attestazione che ha valore di seconda parte. Paragrafo 1.2 dell' Allegato A, Nuovi criteri di certificazione, D.G.R. 6 giugno 2016, n. 48-3448.

- a. è progettato avendo a riferimento le competenze del Repertorio regionale degli standard formativi, è rilasciato un *attestato di validazione* corredato dal relativo *allegato* e si registrano le competenze acquisite fino all'ultima unità formativa completamente erogata;
- b. è progettato in base a normative specifiche e prevede il rilascio di un attestato di frequenza e profitto, oppure è progettato per competenze non presenti nel Repertorio della Regione Piemonte o non è progettato per competenze ed è autorizzato dalla Regione Piemonte, l'ente formativo rilascia una Dichiarazione relativa alle ore effettivamente frequentate dall'allievo. La Dichiarazione è rilasciata nel caso in cui l'allievo abbia frequentato almeno il 50% delle ore del corso. L'ente formativo, nella Dichiarazione, esplicita le ore effettivamente frequentate dall'allievo ed il totale delle ore del corso ed i contenuti del corso.

A seguire una schematizzazione che sintetizza gli esiti della certificazione di parte seconda (tipi di attestazione rilasciabili e casi nei quali si rilascia il documento in questione).

Tipo di attestazione		Casi nei quali è previsto il rilascio
Denominazione frontespizio	Denominazione eventuale allegato	
Attestato di Validazione competenze	Allegato all'attestato di validazione (ambito formale)	In esito a percorsi che non prevedono esame con commissione d'esame, progettati per competenze presenti nel Repertorio degli standard formativi della Regione Piemonte
		*In esito a percorsi che prevedono esame con commissione esterna: in caso di esame non superato/non sostenuto perché l'allievo era assente giustificato o non ammissione all'esame o ritiro dal corso da parte dell'allievo
Attestato di frequenza e profitto	Non è previsto alcun allegato	In esito a percorsi ove sia espressamente normato il rilascio di «Attestato di frequenza con profitto» e/o in esito a percorsi non progettati a partire da competenze presenti nel repertorio o non progettati per competenze ma autorizzati dalla Regione Piemonte

(*) L'attestato di validazione (frontespizio e attestato) viene rilasciato su richiesta dell'allievo. E' compito dell'ente titolato informare l'allievo circa la possibilità/opportunità di richiedere tale attestazione.

Per completezza è opportuno ricordare che l'attestato di validazione ed il relativo allegato sono rilasciati *anche* in esito all'erogazione del servizio di individuazione e validazione delle competenze acquisite in contesti non formali e informali. In questo caso l'allegato che correda l'attestato ha un format specifico, diverso da quello dell'allegato all'attestato di validazione rilasciato in ambito formale.

Per approfondimenti sui format degli attestati, degli allegati, sulle indicazioni operative relative al rilascio degli stessi si rimanda alla normativa specifica regionale⁴¹.

⁴¹ D.G.R. 6 giugno 2016, n. 48-3448 e nella D.D. 420 del 1/7/2016 D.G.R. 6 giugno 2016, n. 48-3448⁴¹, "Approvazione dei nuovi criteri del sistema regionale di certificazione e di attestazione delle competenze nella formazione professionale".

⁴¹ D.D. 420 1/7/2016, "Approvazione delle indicazioni operative per il rilascio degli attestati e dei nuovi format di attestazione".

2.1 Criteri per la certificazione di parte seconda in ambito formale

La certificazione di parte seconda in ambito formale si espleta secondo le procedure previste nel presente manuale con le seguenti attenzioni/eccezioni:

- *formazione regolamentata* → quanto previsto deve essere integrato da ciò che è definito dalla specifica normativa di riferimento di ciascuna professione regolamentata e quanto specificato a proposito dei crediti nelle Schede corso⁴²;
- *passaggio tra sistemi (dall' Istruzione e formazione professionale verso l' Istruzione Professionale e viceversa)* → in quanto il tema dei crediti è regolamentato dalla circolare 25/07/2014 USR Piemonte e Regione Piemonte⁴³ e dall' accordo USR Piemonte e Regione Piemonte recepito nella D.G.R. 23 febbraio 2015, n. 19-1085⁴⁴.

La certificazione di parte seconda in ambito formale è un servizio in capo alle agenzie accreditate alla formazione professionale. Il servizio è erogato da una specifica professionalità, l' *Operatore abilitato al sistema di certificazione – indirizzo operazioni (“addetto alle operazioni di certificazione”)*, prevista dall' allegato L alla DGR n. 152-3672 del 02/08/2006.

2.2 Il processo di certificazione di parte seconda in ambito formale

La certificazione di parte seconda in ambito formale, sia quella “in uscita” sia quella “in esito” ad un percorso formativo, prevede l' utilizzo di due diverse procedure:

- o certificazione “in itinere”;
- o certificazione “in uscita”.

2.2.1 Certificazione di parte seconda “in itinere”

Input del processo

- Richiesta di certificazione delle competenze acquisite da parte di una persona iscritta ad un percorso formativo che, per motivi personali, sia costretta ad abbandonare il percorso prima della sua conclusione.

Fasi ed attività

Fase 1: Informazione e ambito di applicazione → al momento dell' abbandono del corso l' allievo viene informato dell' iter di certificazione e di tutti i passaggi necessari per ottenere il riconoscimento delle competenze acquisite;

Fase 2: Richiesta → l' allievo deve presentare presso la struttura formativa una richiesta di riconoscimento delle competenze acquisite fino a quel momento;

⁴² D.D. n. 511 del 02/07/2015, “Approvazione standard di progettazione ed erogazione dei percorsi formativi”.

⁴³ Circolare 25/07/2014 USR Piemonte e Regione Piemonte, “Indicazioni per la gestione da parte delle istituzioni scolastiche e formative dei passaggi di allievi”

⁴⁴ D.G.R. 23 febbraio 2015, n. 19-1085, “Approvazione schema di Accordo triennale con l' U.S.R. per il Piemonte per la realizzazione a partire dagli a.s. 2015/2016, 2016/17 e 2017/18 di percorsi di Istruzione e Formazione Professionale triennali, in regime di sussidiarietà, da parte degli Istituti Professionali della Regione Piemonte, ai sensi dell' art. 2, comma 3 del D.P.R. 15/03/2010, n. 87”, approvato con D.G.R. 23 febbraio 2015, n. 19-1085”. Si veda in particolare l' art. 6, “Misure di accompagnamento per i raccordi tra i sistemi”.

Fase 3: Analisi documentale → l'addetto alle operazioni di certificazione richiede all'equipe dei formatori/valutatori le evidenze documentali relative alle prove sostenute dall'allievo fino a quel momento, in modo da valutare se le prove siano di per sé sufficienti a produrre una certificazione;

Fase 4: Attestazione → nel caso in cui le prove siano sufficienti a produrre una certificazione, l'addetto alle operazioni di certificazione procede con il rilascio dell' Attestato di validazione e del relativo allegato;

Fase 5: Valutazione → nel caso in cui le prove sostenute non siano sufficienti per il rilascio di una certificazione, è possibile, se la persona interessata si rende disponibile, somministrare alcune prove finalizzate alla certificazione delle parti rimaste "in sospeso". In questo caso l'addetto alle operazioni di certificazione è supportato dall'equipe dei formatori/valutatori, che prepareranno le prove, le somministreranno e ne raccoglieranno gli esiti.

Output del processo

- Attestato di validazione corredato dal relativo allegato. Nei documenti sono registrate le competenze acquisite sino all' ultima Unità Formativa completamente erogata.
- Dossier allievo corredato da tutti i documenti prodotti durante le operazioni di certificazione "in itinere" (richiesta di riconoscimento delle competenze, report delle prove sostenute, certificati, attestazioni e allegati competenze, ecc.).

2.2.2 Certificazione di parte seconda "in uscita"


La certificazione di parte seconda "in uscita" da un percorso formativo, come è stato già esplicitato nei paragrafi precedenti, è prevista in tre casi:

- a. in esito a percorsi che non prevedono esame con commissione d'esame, progettati per competenze presenti nel Repertorio degli standard formativi della Regione Piemonte
- b. in esito a percorsi ove sia espressamente normato il rilascio di «Attestato di frequenza e profitto» e/o in esito a percorsi non progettati a partire da competenze presenti nel repertorio o non progettati per competenze ma autorizzati dalla Regione
- c. in esito a percorsi che prevedono esame con commissione esterna: in caso di esame non superato/non sostenuto o non ammissione all'esame.

Il processo di certificazione assume una diversa configurazione a seconda che il percorso formativo sia stato concluso con esito positivo (casi "a" e "b") o meno (caso "c"). A seguire una schematizzazione complessiva.

Input (alternativi):

- superamento dell'esame finale al termine di un corso che non prevedeva in esito esame con Commissione esterna;
- verbale d'esame prodotto da Commissione d'esame esterna, nominata nel rispetto delle norme regionali, in caso di esame non superato/non sostenuto o non ammissione all'esame.

 REGIONE PIEMONTE	Direzione Coesione Sociale	Settore Standard Formativi e Orientamento Professionale
---	-----------------------------------	--

<p>A. In esito a percorsi che non prevedono esame con commissione d'esame, progettati per competenze presenti nel Repertorio degli standard formativi della Regione Piemonte</p>	<p>B. In esito a percorsi ove sia espressamente normato il rilascio di «Attestato di frequenza con profitto» e/o in esito a percorsi non progettati a partire da competenze presenti nel repertorio o non progettati per competenze ma autorizzati dalla Regione Piemonte</p>	<p>C. In esito a percorsi che prevedono esame con commissione esterna: in caso di non ammissione all'esame o di esame non superato o di assenza all'esame</p>
<p>Alle persone che hanno frequentato il percorso formativo e superato la prova finale è rilasciato l'attestato di validazione corredato dal relativo allegato oppure l'attestato di frequenza e profitto.</p>		<p>→ <i>non ammissione all'esame</i>: l'agenzia formativa, produce l'attestato di validazione ed il relativo allegato. L'attestato e l'allegato si riferiscono alle competenze acquisite durante il percorso formativo;</p> <p>→ <i>esame non superato o candidato assente all'esame</i>: l'agenzia formativa, acquisisce il verbale d'esame dell'allievo che non ha superato la prova finale (in quanto ha ottenuto un punteggio in centesimi inferiore alla soglia minima prevista dalla Prova Complessiva di Valutazione) e produce l'attestato di validazione ed il relativo allegato. L'attestato e l'allegato si riferiscono alle competenze acquisite durante il percorso formativo.</p> <p>Se l'allievo che non ha superato l'esame è diversamente abile, l'agenzia formativa, acquisito il verbale d'esame, produce l'attestato di validazione e l'allegato competenze.</p>

Output del processo

- Attestato di validazione corredato dal relativo allegato;
- Attestato di frequenza e profitto;
- Dossier allievo corredato da tutti i documenti prodotti durante le operazioni di certificazione "in uscita".

3. Certificazione di parte terza

La certificazione di parte terza è una procedura che prevede il rilascio di una attestazione⁴⁵ denominata *certificato*.

La procedura prevede il ricorso ad un esame somministrato da una Commissione valutatrice nominata nel rispetto delle norme regionali⁴⁶, che è un soggetto *terzo* rispetto alla persona che viene certificata ed all'ente che ha erogato il percorso formativo.

Si applica per accertare:

- le competenze acquisite in ambito formale, durante un percorso formativo progettato avendo a riferimento le competenze di uno standard del Repertorio regionale che al termine preveda una prova finale con Commissione esterna;
- le competenze validate in ambito non formale e informale.

Possono accedere alla procedura di certificazione di parte terza:

- le persone che abbiano positivamente completato il percorso formativo finalizzato allo sviluppo delle competenze dello standard di riferimento del Repertorio regionale che prevede, in esito, una prova finale con commissione esterna ed il rilascio di un certificato di parte terza;
- persone a cui, in seguito all'erogazione del servizio di individuazione e validazione delle competenze acquisite in contesti non formali e informali, siano state validate tutte le competenze di uno standard di riferimento del Repertorio regionale e siano quindi in possesso dell'attestato di validazione e del relativo allegato⁴⁷.

In caso di superamento con esito positivo della prova finale con Commissione esterna è rilasciata una delle seguenti attestazioni:

- certificato di qualifica professionale;
 - certificato di specializzazione;
 - certificato di diploma professionale;
 - certificato di idoneità;
 - certificato di abilitazione professionale;
 - certificato di specializzazione tecnica superiore (IFTS);
- unitamente al relativo allegato⁴⁸.

Il certificato attesta il possesso di tutte le competenze del profilo/obiettivo di riferimento dello standard del Repertorio degli standard formativi regionale. Certificato ed allegato sono rilasciati obbligatoriamente dall'ente titolato.

Il modello del certificato e relativo allegato è lo stesso per le persone che sono state ammesse all'esame finale da un percorso di formazione formale e per quelle che sono state ammesse all'esame dalla validazione delle competenze acquisite in contesti non formali e informali, fatta eccezione che per alcune

⁴⁵ Capitolo 1 dell' Allegato A, Nuovi criteri di certificazione della D.G.R. 6 giugno 2016, n. 48-3448

⁴⁶ D.G.R. n. 27-2947/2016 e D.G.R. n. 31-2441/2011.

⁴⁷ Solo in casi particolari, nell'ambito di specifiche azioni di sistema ed interventi sperimentali, è possibile l'accesso alla certificazione di parte terza con attestato di validazione che attesti il possesso di singole competenze di un profilo. Si veda a tale proposito il paragrafo 2.3 delle Linee Guida per l'individuazione, la validazione e la certificazione delle competenze acquisite in contesti non formali e informali", allegato 1 alla D.D. 34 del 27/01/2016.

⁴⁸ Paragrafo 1.3 dell' Allegato A, Nuovi criteri di certificazione della D.G.R. 6 giugno 2016, n. 48-3448.

sezioni peculiari rispetto ai contesti di acquisizione delle competenze. Tali sezioni sono declinate a seconda del percorso/processo che ha condotto alla certificazione delle competenze.

Alle persone che hanno sostenuto, con esito negativo, la prova finale oppure siano risultate assenti il giorno delle prova:

- se ammesse all'esame finale dal percorso formativo → è rilasciato un attestato di validazione corredato dal relativo allegato e si registrano esclusivamente le competenze acquisite nel percorso formativo;
- se ammesse all'esame finale dalla validazione → è rilasciato il Dossier del cittadino, se tale documento non è già stato reso disponibile alla persona. L'agenzia non rilascia l'attestato di validazione e il relativo allegato perché questi documenti sono già in possesso della persona⁴⁹.

Per approfondimenti in merito si rimanda al capitolo 2 del presente manuale.

3.1 Criteri di riferimento per l'attivazione della certificazione di parte terza

La certificazione di parte terza si espleta secondo le procedure previste nel presente documento ad eccezione della *formazione regolamentata*; in questo ambito quanto definito nel manuale deve essere integrato da ciò che è stabilito dalla specifica normativa di riferimento di ciascuna professione regolamentata e quanto specificato a proposito dei crediti nelle Schede corso⁵⁰.

La certificazione di parte terza prevede il ricorso:

- ad una Commissione esterna nominata secondo quanto previsto dalle norme regionali⁵¹;
- a prove di valutazione definite secondo norme regionali⁵².

La certificazione di parte terza:

- è rilasciata dall'ente titolato ai sensi del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, su responsabilità dell'ente titolare⁵³;
- prevede che una specifica professionalità, *l'Operatore abilitato al sistema di certificazione – operazioni di certificazione, ("addetto alle operazioni di certificazione")* - si occupi della produzione degli attestati (stampa e integrazione parti mancanti).

La Commissione esaminatrice è composta da un presidente, un esperto del mondo del lavoro ed un esperto della formazione⁵⁴:

- il Presidente è individuato tra gli iscritti ad un apposito elenco regionale;
- l'esperto del mondo del lavoro è individuato tra i soggetti iscritti nell'apposito elenco regionale strutturato per settori economico-produttivi, all'interno del settore relativo alla certificazione da rilasciare;
- l'esperto della formazione è individuato dall'ente titolato a svolgere esami tra i propri docenti e formatori. L'esperto della formazione deve conoscere il sistema di progettazione per competenze della

⁴⁹ Si vedano i paragrafi 2.2 e 2.3 delle Linee Guida per l'individuazione, la validazione e la certificazione delle competenze acquisite in contesti non formali e informali", allegato 1 alla D.D. 34 del 27/01/2016.

⁵⁰ Determina n. 511 del 02/07/2015, "Approvazione standard di progettazione ed erogazione dei percorsi formativi".

⁵¹ D.G.R. n. 27 – 2947 del 22 febbraio 2016 sulla nomina delle commissioni esaminatrici.

⁵² Allegato H "Disposizioni sulle modalità di predisposizione delle prove complessive di valutazione (PCV) e svolgimento degli esami finali relativi ai corsi autorizzati e/o riconosciuti dalle Province Piemontesi o dalla Regione Piemonte" ⁵² alla Deliberazione della Giunta regionale n°152-3672 del 2 agosto 2006

⁵³ D.G.R. 48 3448 del 6.06.2016, allegato A, paragrafo 1.

⁵⁴ D.G.R. n. 31 – 2441 del 27/07/2011 "Nuova disciplina sulle commissioni esaminatrici", paragrafo 2, "Composizione della commissione esaminatrice".

Regione Piemonte con particolare riferimento alla struttura della prova complessiva ed al sistema dei pesi.

La nomina della Commissione avviene previa richiesta alla Regione Piemonte o alla Città Metropolitana di Torino inoltrata dall' Agenzia formativa titolata ai sensi del D. lgs 13/2013 e che eroga il percorso formativo al cui termine è previsto un accertamento di parte terza.

La Regione Piemonte, secondo quanto previsto nella DGR n. 27 – 2947 del 22 febbraio 2016, nomina la Commissione.

L'agenzia formativa predispone per la Commissione d'esame tutta la documentazione necessaria allo svolgimento dell'esame.

L'esame consiste nella somministrazione di una Prova Complessiva di Valutazione (PCV), validata dalla Regione Piemonte, che si articola in più sottoprove⁵⁵.

Le PCV possono appartenere a tre insiemi:

1. Prove Standard (S), predisposte dalle Commissioni Tecniche - Prova Finale ed erogabili senza apportare modifiche agli elementi che le compongono, che sono standard a livello regionale. Sono presenti sul Catalogo regionale e utilizzabili dagli Enti/Agenzie Formative per l'erogazione dell'esame finale.

2. Prove Standard a Criteri Unificati (SCU), sono definite dalle Commissioni Tecniche - Prova Finale e vengono pubblicate su Catalogo per consentire alle Agenzie Formative la contestualizzazione delle stesse: a differenza delle Prove Standard, le Commissioni Tecniche definiscono nello standard i criteri e alcune parti della PCV (ad es. durata, tipologia di prove, griglie di osservazione, questionari), mentre altre parti devono essere "personalizzate" dalle Agenzie formative (ad es. si può prevedere la contestualizzazione della prova pratica in relazione al software utilizzato presso lo specifico Ente/Agenzia formativa, o in base alle peculiarità del territorio di riferimento). Gli Enti/Agenzie formative acquisiscono le PCV SCU dal Catalogo regionale, le contestualizzano seguendo le indicazioni fornite dal documento di Linee guida di ciascuna PCV e le sottopongono al processo di validazione da parte della Regione Piemonte. Le PCV validate possono essere utilizzate per l'esame finale.

3. Prove Non Standard Nuove (N), definite direttamente dagli Enti/Agenzie Formative, che le progettano seguendo le indicazioni eventualmente fornite dagli standard di progettazione ed erogazione (schede corso, percorso) e/o dalla normativa regionale⁵⁶ e le sottopongono al processo di validazione da parte della Regione Piemonte. Le PCV sono presenti sul Catalogo dell'Ente/Agenzia Formativa, e dopo essere state validate possono essere utilizzate per la somministrazione degli esami finali.

Le PCV utilizzate per la certificazione di parte terza sono progettate e strutturate a partire dalle competenze di Figure/Profili/Obiettivi standard presenti nel Repertorio regionale.

La struttura di una PCV è costituita dai seguenti elementi:

- punteggio massimo attribuibile, pari a 100/100;

⁵⁵ Allegato H "Disposizioni sulle modalità di predisposizione delle prove complessive di valutazione (PCV) e svolgimento degli esami finali relativi ai corsi autorizzati e/o riconosciuti dalle Province Piemontesi o dalla Regione Piemonte"⁵⁵ alla Deliberazione della Giunta regionale n°152-3672 del 2 agosto 2006 "Il sistema regionale degli standard formativi declinato per competenze, anche in riferimento alla costruzione degli standard minimi nazionali L.R. 63/95: art. 20 - definizione dei percorsi di progettazione e degli standard formativi, art. 24 -modalità di espletamento delle prove finali, del rilascio delle attestazioni, della nomina delle commissioni esaminatrici, art. 14 - riconoscimenti".

⁵⁶ Allegato H "Disposizioni sulle modalità di predisposizione delle prove complessive di valutazione (PCV) e svolgimento degli esami finali relativi ai corsi autorizzati e/o riconosciuti dalle Province Piemontesi o dalla Regione Piemonte" alla Deliberazione della Giunta regionale n°152-3672 del 2 agosto 2006

- soglia di superamento della PCV, al di sotto della quale la PCV nel suo complesso non si intende superata (salvo eccezioni, è di norma fissata a 60/100);
- soglia di superamento delle sottoprove che compongono la PCV, che rappresenta il valore al di sotto del quale viene azzerato il punteggio ottenuto per quella specifica prova;
- peso delle sottoprove che compongono la PCV, ponderato rispetto al punteggio massimo di 100/100;
- durata complessiva della PCV, che generalmente ha un valore massimo di 24 ore (comprehensive di somministrazione delle prove previste- colloquio individuale);
- durata delle sottoprove che compongono la PCV;
- Griglie di Osservazione (GDO), insieme di matrici utilizzate per l'attribuzione della valutazione di ciascuna sottoprova o dei crediti valutativi;
- Questionario (QST).

Il punteggio attribuibile in esito all'esame è solitamente dato dalla somma di due valori:

- punteggio massimo attribuibile alla PCV. La PCV pesa percentualmente sui 100/100 in modo diverso a seconda della *filiera formativa al termine della quale si colloca l'esame* (ad esempio: nella FP la prova pesa 80/100⁵⁷);
- punteggio massimo riconoscibile quale "credito valutativo". Il credito valutativo è un punteggio che:
 - o per le persone ammesse all'esame, provenienti da percorso formativo, apprezza l'impegno, la partecipazione, la puntualità, ecc., dimostrati durante il percorso formativo. Pesa percentualmente sui 100/100 in modo diverso a seconda della filiera formativa al termine della quale si colloca l'esame. In funzione di ciò che la persona ha dimostrato durante il percorso formativo (livello d'impegno, della partecipazione, ecc.) è assegnato un punteggio nell'ambito del range attribuibile⁵⁸;
 - o per le persone iscritte all'esame, provenienti dalla validazione, apprezza il risultato conseguito. A queste persone viene sempre attribuito il massimo del credito valutativo attribuibile nella specifica filiera formativa al termine della quale si colloca l'esame.

La Commissione esaminatrice, al momento del suo insediamento, riceve dall'Ente/Agenzia formativa una copia della PCV da utilizzare per lo svolgimento dell'esame. Per approfondimenti sul funzionamento delle Commissioni e sulla progettazione delle prove complessive di valutazione si rimanda alla normativa specifica della Regione Piemonte⁵⁹.

⁵⁷ Allegato H "Disposizioni sulle modalità di predisposizione delle prove complessive di valutazione (PCV) e svolgimento degli esami finali relativi ai corsi autorizzati e/o riconosciuti dalle Province Piemontesi o dalla Regione Piemonte" alla D.G.R. 152-3672 del 2/08/2006, "Il sistema regionale degli standard formativi declinato per competenze, anche in riferimento alla costruzione degli standard minimi nazionali L.R. 63/95: art. 20 - definizione dei percorsi di progettazione e degli standard formativi, art. 24 -modalità di espletamento delle prove finali, del rilascio delle attestazioni, della nomina delle commissioni esaminatrici, art. 14 - riconoscimenti", in particolare paragrafo 11, "SCRUTINIO DELL'ESAME FINALE".

⁵⁸ Allegato 1 approvato con D.D. n. 58 del 7/02/2012 "Disposizioni di dettaglio sulle Commissioni esaminatrici": "Sono ammessi all'esame finale di qualifica, specializzazione, abilitazione, idoneità gli allievi che abbiano frequentato il numero minimo delle lezioni previste dalla normativa di riferimento. Per l'ammissione agli esami finali, l'agenzia formativa deve effettuare uno scrutinio al fine di formalizzare le ore di assenza e assegnare i crediti valutativi. A fronte di un credito valutativo pari a zero, il candidato non è ammesso all'esame. Non è ammesso il candidato che non abbia superato la soglia del credito valutativo. È facoltà del collegio docenti non ammettere l'allievo all'esame in caso di gravi e documentate ragioni comunicate per iscritto al candidato durante il corso e comunque prima dello scrutinio finale"

⁵⁹ Allegato H "Disposizioni sulle modalità di predisposizione delle prove complessive di valutazione (PCV) e svolgimento degli esami finali relativi ai corsi autorizzati e/o riconosciuti dalle Province Piemontesi o dalla Regione Piemonte" alla D.G.R. 152-3672 del 2/08/2006 "Il sistema regionale degli standard formativi declinato per competenze, anche in riferimento alla costruzione degli standard minimi nazionali L.R. 63/95: art. 20 - definizione dei percorsi di progettazione e degli standard formativi, art. 24 -modalità di espletamento delle prove finali, del rilascio delle attestazioni, della nomina delle commissioni esaminatrici, art. 14 - riconoscimenti"; D.G.R. 31-2441 del 27/07/2011 "Nuova disciplina sulle commissioni esaminatrici"; D.D. n. 58 del 7/02/2012 di approvazione dell'Allegato 1 "Disposizioni di dettaglio sulle Commissioni esaminatrici".

3.2 Il processo di certificazione di parte terza

La certificazione delle competenze ha lo scopo di accertare, attraverso la somministrazione di un esame ed il ricorso ad una Commissione valutatrice, l'effettivo possesso da parte del candidato delle competenze di un profilo/obiettivo del Repertorio degli standard formativi della Regione Piemonte.

Gli **input** della fase sono rappresentati da:

- ammissione all'esame a seguito di scrutinio finale di persona inserita in un percorso formativo relativo a uno standard di riferimento del Repertorio regionale che preveda, in esito, una prova finale con commissione esterna ed il rilascio di un certificato di parte terza⁶⁰;
- richiesta di iscrizione all'esame da parte di persona in possesso di un attestato di validazione in cui sono registrate tutte le competenze di uno standard di riferimento del Repertorio regionale corredata da Verbale di validazione e Dossier del cittadino.

Fasi ed attività

Fase 1: Nomina commissione d'esame → l'agenzia formativa richiede alla Regione l'attivazione di una commissione d'esame. La Regione nomina il Presidente e l'esperto del mondo del lavoro. L'agenzia individua, tra i propri docenti e formatori, l'esperto che farà parte della commissione esaminatrice e predispone la documentazione che sarà resa disponibile alla Commissione all'atto dell'insediamento;

Fase 2: Svolgimento dell'esame finale → la Commissione esaminatrice, all'atto del suo insediamento, acquisisce i seguenti documenti, resi disponibili dall'agenzia formativa:

- o copia della Prova Complessiva di Valutazione che sarà somministrata;
- o persone ammesse all'esame, provenienti da percorso formativo:
 - verbale di ammissione all'esame, firmato dal Responsabile del corso a garanzia del rispetto del numero massimo di assenze consentito;
 - dossier dell'allievo, comprendente: crediti valutativi, valutazione delle singole discipline, eventuali crediti formativi;
 - descrizione corso e programma svolto;
 - dove previsto da normativa di settore, la documentazione attestante il possesso degli eventuali prerequisiti;
- o persone iscritte all'esame, provenienti dalla validazione:
 - verbale di validazione delle competenze, nel quale sono registrati gli esiti della valutazione delle evidenze, del colloquio tecnico e delle eventuali prove integrative;
 - attestato di validazione delle competenze;
 - dossier del cittadino.

Per le persone iscritte all'esame e provenienti dalla validazione, ad integrazione di quanto previsto al punto precedente, la commissione acquisisce anche informazioni utili ad inquadrare il caso della persona ed i documenti resi disponibili. Tali informazioni vengono fornite alla Commissione dall'Esperto in Tecniche di Certificazione (ETC) dell'ente che ha in carico la persona con modalità in presenza oppure a distanza. Per approfondimenti si rimanda alle Linee Guida approvate con DD 34 del 27/01/2016⁶¹.

L'esame si intende superato quando è raggiunta la soglia di punteggio prevista dalla normativa e pertanto sono certificabili tutte le competenze dello standard di riferimento del Repertorio regionale.

⁶⁰ L'ammissione all'esame è possibile a condizione che l'allievo abbia frequentato il numero minimo delle ore previste dal corso.

⁶¹ Si veda il paragrafo 2.3 delle Linee Guida per l'individuazione, la validazione e la certificazione delle competenze acquisite in contesti non formali e informali", allegato 1 alla D.D. 34 del 27/01/2016.

Fase 3: Attestazione → nel caso in cui il candidato abbia superato l'esame finale (cioè abbia ottenuto un punteggio in centesimi uguale o maggiore alla soglia minima prevista dalla prova complessiva di valutazione), l'agenzia formativa acquisisce il verbale d'esame prodotto dalla Commissione esaminatrice e produce l'attestazione finale di parte terza (certificato e relativo allegato).

Nel caso in cui il candidato non abbia superato l'esame finale (cioè abbia ottenuto un punteggio in centesimi inferiore alla soglia minima prevista dalla Prova Complessiva di Valutazione), l'agenzia formativa acquisisce il verbale d'esame prodotto dalla Commissione esaminatrice.

Se la persona che ha fallito l'esame:

- è stata ammessa da percorso formativo, l'agenzia provvede al rilascio di un attestato di validazione corredato dal relativo allegato con registrazione delle competenze acquisite nel percorso formativo;
- è stata iscritta all'esame dalla validazione, l'agenzia che ha in carico la persona per il servizio di individuazione, validazione e certificazione delle competenze, rilascia il *Dossier del cittadino* se questo non è stato rilasciato in precedenza. Non si rilascia l'attestato di validazione perché il documento è già in possesso della persona.

Nel caso in cui il candidato sia stato assente giustificato all'esame vale quanto già previsto per coloro che hanno fallito l'esame.

Nel caso in cui l'allievo diversamente abile non abbia superato l'esame finale (cioè abbia ottenuto un punteggio in centesimi inferiore alla soglia minima prevista dalla Prova Complessiva di Valutazione), l'agenzia formativa acquisisce il verbale d'esame prodotto dalla commissione esaminatrice e produce l'attestato di validazione ed il relativo allegato.

Gli **output** della fase sono rappresentati da:

- certificato e relativo allegato, in caso di superamento dell'esame da parte del candidato;
- attestato di validazione corredato dal relativo allegato con registrazione delle competenze acquisite nel percorso formativo, in caso di mancato superamento dell'esame o assenza il giorno dell'esame (vale solo per le persone ammesse all'esame da percorso formativo);
- Dossier del cittadino (se non è stato già rilasciato in precedenza), per le persone iscritte all'esame da validazione, che hanno fallito l'esame o che sono risultate assenti all'esame. Il documento è rilasciato dall' Agenzia che ha in carico la persona per il servizio di individuazione, validazione e certificazione. Per ulteriori specifiche e approfondimenti si rimanda alle Linee Guida per l' individuazione, la validazione e la certificazione delle competenze acquisite in contesti non formali e informali"⁶².

⁶² Si veda il paragrafo 2.3 delle Linee Guida per l' individuazione, la validazione e la certificazione delle competenze acquisite in contesti non formali e informali", allegato 1 alla D.D. 34 del 27/01/2016.

4. Concessione dei crediti nell'ambito delle professioni regolamentate

Per quanto riguarda le professioni regolamentate da specifiche normative nazionali e/o regionali è di tutta evidenza che anche la concessione di crediti, nei casi in cui è prevista, deve fare riferimento in prima istanza alla relativa normativa.

Inoltre considerata la brevità e la specificità delle azioni formative collegate al conseguimento di alcune idoneità o abilitazioni, **di norma non si prevede la concessione di credito per attività formative inferiori alle 150 ore.**

Le specifiche normative di settore relative alla concessione dei crediti in questo ambito sono pubblicate e regolarmente aggiornate sul sito istituzionale alla pagina:

<http://www.regione.piemonte.it/formazione/competenze/sistema.htm>

Si invitano gli operatori a consultare ed utilizzare dette indicazioni.

